



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Giuliana Filippello	Presidente rel.
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice
Dott. Andrea Marani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da [REDACTED], in persona del Liquidatore (C.F.: [REDACTED]), rappresentata dall'Avv. [REDACTED];

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentite le parti all'udienza del 30/11/2023, ove l'OCC ha evidenziato che mancano gli elementi contabili necessari per poter esprimere alcuna valutazione e la ricorrente, in caso di verifica dell'assenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, ha chiesto la conversione della domanda in quella in ricorso per la liquidazione giudiziale;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 31/10/2023 la società [REDACTED] ha avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII, cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:

- a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII, atteso che il centro degli interessi principali della debitrice risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;



- b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII in quanto la medesima non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Infatti, seppur in assenza dei bilanci, dalle scritture contabili a disposizione del Liquidatore emerge il mancato superamento dei limiti dimensionali di cui alla citata norma da cui discende che la domanda avanzata in via subordinata di conversione dell'atto introduttivo in ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, va respinta.

- c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che, sulla base della documentazione disponibile e costituita essenzialmente dai progetti di bilancio relativi agli esercizi 2019 – 2020 - 2021 – 2022, ancorché non approvati, evidenziando risultati economici negativi e la mancata redazione di piani industriali/budget previsionali per gli esercizi futuri, conclude per l'impossibilità di esprimere alcun giudizio o formulare alcuna proposta;
- d) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessionarie rese dalla debitrice nel ricorso, oltre che dalla relazione dell'OCC, la stessa ha accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari ad euro 238.782,00) e, consapevole del proprio del proprio stato di crisi, ha manifestato la volontà di garantire ai creditori il miglior soddisfacimento nel rispetto dei principi di *par condicio creditorum* e divieto di alterare l'ordine legale delle prelazioni avvalendosi della presente procedura di natura liquidatoria;

l'unico asset disponibile è costituito da un brevetto oggetto della procedura esecutiva mobiliare R.G. n. 864/2021 del Tribunale di Ancona. Tale bene risulta venduto dall'Istituto Vendite Giudiziarie con asta del 20.09.2023, al prezzo di euro 33.000,00 ed in data 19.10.2023 è stato emesso il relativo Decreto di Trasferimento. Da ciò deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;

Ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità della ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;



Da ultimo, il Tribunale, in considerazione del fatto che l'OCC nominato, seppur in possesso della documentazione, sebbene esigua, messaggi a disposizione dalla ricorrente dalla quale emerge la sussistenza di tutti i requisiti per l'apertura della liquidazione controllata, ha ritenuto conclusivamente di non poter esprimere alcun giudizio o formulare alcuna proposta, rimanendo così parzialmente inadempiente rispetto al proprio incarico, ritiene necessario procedere in sua sostituzione alla nomina del Liquidatore nella persona del dott. Alessandro Stelluti, iscritto all'elenco dei Gestori della Crisi;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCII, RIGETTA la domanda di apertura della liquidazione giudiziale e, sussistendone i presupposti di legge

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore **[REDACTED]** **[REDACTED]** (C.F.: **[REDACTED]**);

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la dott.ssa **Giuliana Filippello**;

NOMINA liquidatore il dott. **Alessandro Stelluti**;

ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di sessanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;



ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione oltre che al registro delle imprese nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa;

DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 30/11/2023.

Il Presidente estensore
Dott.ssa Giuliana Filippello

